SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 febbraio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio di Vicenza

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Corte Suprema di Cassazione

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2015, n. **9**.

Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni di principio e attuazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa al reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate da autorità giurisdizionali degli Stati membri, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) direttiva: la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo;

b) misura di protezione: una decisione adottata in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorità competente, che si caratterizzi per autonomia, imparzialità e indipendenza, di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicati divieti o restrizioni finalizzati a tutelare la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale;

c) ordine di protezione europeo: una decisione adottata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare;

d) persona protetta: la persona fisica oggetto della protezione derivante dalla misura di protezione adottata dallo Stato di emissione;

e) persona che determina il pericolo: la persona nei cui confronti sono state emesse le prescrizioni conseguenti all'adozione di una misura di protezione;

f) stato di emissione: lo Stato membro al cui interno è stata adottata la misura di protezione in riferimento alla quale viene chiesta l'adozione di un ordine di protezione europeo;

g) stato di esecuzione: lo Stato membro al quale è stato trasmesso, ai fini del riconoscimento, un ordine di protezione europeo.

Art. 3.

Autorità competenti

1. In relazione alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva, autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie.

2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei, nonché della corrispondenza ad essi relativa.

3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine di protezione.

Capo II

EMISSIONE DELL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO E TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Art. 4.

*Modifica all'articolo 282-*quater *del codice di procedura penale*

1. All'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».

Art. 5.

Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo

1. L'ordine di protezione europeo è emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale.

2. Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro. La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono indicati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.

3. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo è emessa in conformità al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati:

a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta è minore o legalmente incapace;

b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti;

c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonché indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorità che ha emesso il provvedimento;

d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo;

e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione;

f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione;

g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché dati di contatto di tale persona;

h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento.

4. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Art. 6.

Trasmissione dell'ordine di protezione europeo

1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione europeo provvede senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al Ministero della giustizia ai fini della successiva trasmissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'autenticità del documento, previa traduzione nella lingua di detto Stato. Ad analoga comunicazione provvede nei casi in cui adotti provvedimenti di revoca, modifica, proroga o nei casi di annullamento o sostituzione della misura o dell'ordine di protezione europeo.

2. Qualora l'autorità competente dello Stato di esecuzione rifiuti di riconoscere un ordine di protezione europeo emesso ai sensi dell'articolo 5, il Ministero della giustizia provvede senza indugio a darne comunicazione all'autorità giudiziaria che ha emesso la misura di protezione ai fini della successiva comunicazione alla persona protetta.

Capo III

RICONOSCIMENTO DELL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO EMESSO ALL'ESTERO

Art. 7.

Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo

1. Sul riconoscimento di un ordine di protezione europeo decide la Corte di appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere.

Art. 8.

Procedimento per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo

1. Il Ministero della giustizia, ricevuto un ordine di protezione europeo, provvede senza indugio alla trasmissione al Presidente della Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'articolo 7.

2. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, la Corte d'appello decide senza formalità entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di protezione europeo.

3. Quando le informazioni sono incomplete, il Presidente della Corte ne dà comunicazione al Ministero della giustizia, che richiede le necessarie integrazioni e il termine di cui al comma 2 resta sospeso dalla data della comunicazione sino alla ricezione delle informazioni mancanti.

Art. 9.

Presupposti per il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e contenuto del provvedimento

1. La Corte di appello, riconosciuto l'ordine di protezione europeo, dispone l'applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione.

2. La Corte d'appello non riconosce l'ordine di protezione europeo quando:

a) le informazioni fornite dallo Stato di emissione risultano incomplete, anche a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 8, comma 3;

b) la misura di protezione comporta obblighi non riconducibili a quelli delle misure cautelari regolate dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale;

c) la misura di protezione è stata disposta in riferimento a un fatto che non costituisce reato secondo la legislazione nazionale;

d) la persona è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;

e) i fatti per i quali è stato emesso l'ordine di protezione potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata una causa di estinzione del reato o della pena;

f) per i fatti per i quali è stato emesso l'ordine di protezione è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

g) sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano;

h) la misura di protezione è stata applicata dallo Stato di emissione nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile secondo la legge italiana;

i) la misura di protezione è stata adottata nello Stato di emissione in riferimento a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

3. Avverso la decisione della Corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

4. In caso di non riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, l'autorità giudiziaria informa il Ministero della giustizia che ne dà comunicazione senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione.

Art. 10.

Esecuzione conseguente al riconoscimento

1. Quando è emessa decisione di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, la Corte d'appello informa il Ministero della giustizia che ne dà comunicazione alla persona protetta ed alla persona che determina il pericolo anche tramite l'autorità competente dello Stato di emissione. Del provvedimento viene data comunicazione alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di risiedere o soggiornare ovvero l'intenzione di richiedere o soggiornare.

2. Quando la persona che determina il pericolo viola le prescrizioni dell'ordine di protezione, la polizia giudiziaria ne informa il Procuratore generale e il Presidente della Corte d'appello; se sussistono le condizioni di applicabilità di una misura più grave, la Corte d'appello, su richiesta del Procuratore generale, provvede tenendo conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione e determinandone la data di scadenza entro un termine non superiore ai trenta giorni.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo primo del libro IV del codice di procedura penale. All'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale procede il Presidente della Corte d'appello o un magistrato della Corte da lui delegato.

4. La misura perde efficacia qualora sia trascorso il termine indicato nel comma 2 o anche prima, quando lo Stato di emissione provvede secondo quanto previsto dall'articolo 11.

5. Nei casi di violazione dell'ordine di protezione e di adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, la Corte di appello informa l'autorità competente dello Stato di emissione. La comunicazione è effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato B, previa traduzione nella lingua dello Stato di emissione.
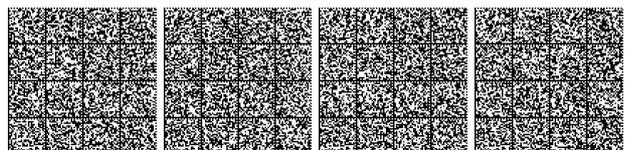
Capo IV

DECISIONI SULLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL TITOLO E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI

Art. 11.

Decisioni sulla validità e sull'efficacia dell'ordine di protezione europeo

1. Spetta all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione la decisione in ordine alla proroga, al riesame, alla modifica, all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo; spetta altresì alla medesima autorità l'applicazione di più gravi misure cautelari.

2. Quando l'autorità giudiziaria dello Stato emette uno dei provvedimenti indicati al comma 1, anche a seguito della comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui all'articolo 10, comma 5, ne informa senza indugio le competenti autorità dello Stato di esecuzione, secondo le modalità indicate nell'articolo 6. Allo stesso modo, dà comunicazione della sentenza emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione.

Art. 12.

Cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo

1. A seguito della comunicazione dell'intervenuta modifica delle misure di protezione poste alla base dell'ordine di protezione europeo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9, comma 1, la Corte d'appello, con il procedimento di cui all'articolo 8, può revocare o sostituire le misure adottate ovvero modificarne le modalità di applicazione.

2. La Corte d'appello, con le medesime modalità stabilite al comma 1, dichiara la cessazione dell'efficacia del riconoscimento dell'ordine di protezione quando:

a) riceve comunicazione che l'autorità competente dello Stato di emissione ha annullato o revocato la misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo;

b) riceve comunicazione che l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato il contenuto della misura di protezione e non vi è corrispondenza tra le prescrizioni imposte e quelle conseguenti all'applicazione delle misure regolate dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale;

c) sussistono elementi idonei a desumere che la persona protetta non si trova all'interno del territorio nazionale;

d) in riferimento al fatto in relazione al quale è stata disposta la misura di protezione e previa qualificazione dello stesso sulla base della normativa nazionale, sono trascorsi i termini previsti dall'articolo 308 del codice di procedura penale;

e) lo Stato di emissione ha comunicato l'esecuzione, nei confronti della persona che determina il pericolo, di una sentenza di condanna a pena detentiva ovvero di una misura cautelare detentiva anche per fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;

f) risulta che la persona che determina il pericolo si trova sottoposta in Italia a pena detentiva ovvero alla misura cautelare della custodia in carcere in forza di provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria nazionale e in relazione a fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;

g) nei confronti della persona che determina il pericolo è stato pronunciato il riconoscimento, ai fini della sua esecuzione in Italia, di una sentenza di condanna a pena detentiva emessa in altro Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI.

3. La Corte d'appello adotta i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, secondo le forme previste nell'articolo 8, previa, se occorre, richiesta di informazioni allo Stato di emissione.

4. Qualora la Corte emetta un provvedimento di modifica delle misure adottate in sede di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo ovvero dichiari la cessazione dell'efficacia del riconoscimento, provvede a darne comunicazione allo Stato di emissione secondo le modalità indicate nell'articolo 6.

5. Avverso la decisione della Corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Informazioni alla Commissione europea

1. Per consentire la valutazione in ordine alle modalità di attuazione degli obblighi nascenti dal recepimento della direttiva, il Ministero della giustizia provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a inviare un rapporto alla Commissione europea circa il numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti dalle autorità competenti.
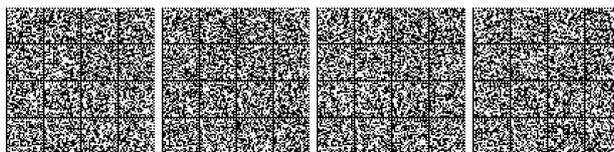
Art. 14.

Rapporti con altri accordi e intese

1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di ulteriori accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri e vigenti alla data della sua entrata in vigore, qualora gli stessi siano rispondenti agli obiettivi della direttiva e contribuiscano a semplificare le modalità di riconoscimento degli effetti delle misure di protezione.

Art. 15.

Protezione dei dati personali

1. Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare quelle previste dalla parte II, titolo I dello stesso codice.

2. Quando il Ministero della giustizia ritiene che i dati ricevuti dallo Stato di emissione sono incompleti o inesatti, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità dello Stato di emissione.

3. Quando risulta che i dati trasmessi sono incompleti o inesatti, il Ministero della giustizia procede ad analoga comunicazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione.

4. Oltre ai diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'interessato ha il diritto di ottenere:

a) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse: i dati così conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione;

b) che sia data evidenza alla competente autorità dello Stato di esecuzione dell'esercizio dei predetti diritti.

5. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalità di reciproco riconoscimento degli effetti delle misure di protezione. L'ulteriore trattamento è ammesso a condizione che non sia incompatibile con le suddette finalità e che le autorità competenti siano autorizzate a trattare tali dati per le ulteriori finalità e nel rispetto del principio di necessità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Si considerano non incompatibili le seguenti finalità:

a) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili;

b) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
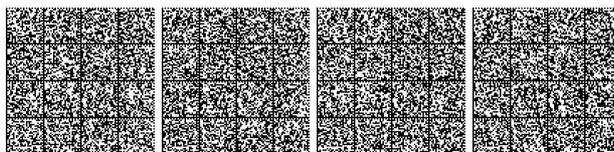
ALLEGATO A
(di cui all'articolo 5, comma 3)

Ordine di protezione europeo

Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

a) Informazioni sulla persona protetta:

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile o cognome precedente, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

nello Stato di emissione:

nello Stato di esecuzione:

in altro luogo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

Alla persona protetta è stata concessa assistenza legale gratuita nello Stato di emissione (qualora tale informazione sia disponibile senza ulteriori indagini)?

□ Sì.

□ No.

□ Non noto.

Qualora la persona protetta sia un minore o sia legalmente incapace, informazioni sul suo tutore o rappresentante:

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile o cognome precedente, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Indirizzo/ufficio:

b) La persona protetta ha deciso di risiedere o già risiede nello Stato di esecuzione, o ha deciso di soggiornarvi o già vi soggiorna.

Data a decorrere dalla quale la persona protetta intende risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione (se nota):

Periodo o periodi di soggiorno (se l'informazione è disponibile):
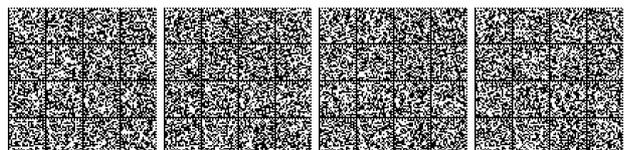
c) Sono stati forniti dispositivi tecnologici alla persona protetta o alla persona che determina il pericolo come mezzo di esecuzione della misura di protezione?

□ Sì; si prega di indicare sinteticamente i dispositivi usati:

□ No.

d) Autorità competente che ha emesso l'ordine di protezione europeo:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo completo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome/i:

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

e) Identificazione della misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo:

La misura di protezione è stata adottata il (data: GG-MM-AAAA):

La misura di protezione è diventata esecutiva il (data: GG-MM-AAAA):

Numero di riferimento della misura di protezione (se disponibile):

Autorità che ha adottato la misura di protezione:

f) Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze, inclusa, ove applicabile, la classificazione del reato che hanno portato all'adozione della misura di protezione di cui alla lettera e):

g) Indicazioni concernenti i divieti o le restrizioni imposte dalla misura di protezione alla persona che determina il pericolo:

Natura dei divieti o delle restrizioni: (è possibile contrassegnare più caselle):

□ divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta (se si è contrassegnata questa casella, si prega di indicare con esattezza per quali località, luoghi o zone definite vige il divieto di frequentazione imposto alla persona che determina il pericolo);

□ divieto o regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro (se si è contrassegnata questa casella, si prega di fornire eventuali dettagli pertinenti);

□ divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito (se si è contrassegnata questa casella, si prega indicare con esattezza la distanza che la persona che determina il pericolo deve osservare nei confronti della persona protetta);

Si prega di indicare il periodo di applicazione dei summenzionati divieti o delle restrizioni imposte alla persona che determina il pericolo:

Indicazione dell'eventuale sanzione in caso di violazione del divieto o della restrizione:

h) Informazioni sulla persona che determina il pericolo alla quale sono imposti i divieti o le restrizioni di cui alla lettera g):

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile o cognome precedente, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:
nello Stato di emissione:
nello Stato di esecuzione:
in altro luogo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

Si prega di fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

Tipo e numero del documento o dei documenti di identità della persona (carta di identità, passaporto):
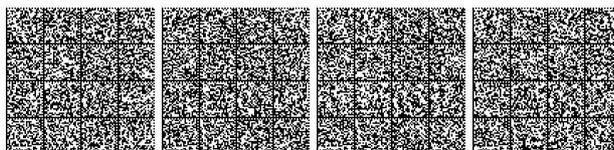
Alla persona che determina il pericolo è stata concessa assistenza legale gratuita nello Stato di emissione (qualora tale informazione sia disponibile senza ulteriori indagini)?

□ Sì.

□ No.

□ Non noto.

i) Altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui potrebbe essere esposta la persona protetta (informazioni facoltative):

j) Altre informazioni utili (ad esempio, se disponibili e necessarie, informazioni sugli altri Stati in cui sono state in precedenza adottate misure di protezione in relazione alla stessa persona protetta):

k) Si prega di completare:

□ è stata già trasmessa a un altro Stato membro una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI (se si è contrassegnata questa casella, si prega di indicare gli estremi dell'autorità competente alla quale è stata trasmessa la sentenza);

□ è stata già trasmessa a un altro Stato membro una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI (se si è contrassegnata questa casella, si prega di indicare gli estremi dell'autorità competente alla quale è stata trasmessa la decisione sulle misure cautelari).

Firma dell'autorità che emette l'ordine di protezione europeo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nell'ordine sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):

ALLEGATO B
(di cui all'articolo 10, comma 5)

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DELLA MISURA ADOTTATA SULLA BASE DELL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

a) Informazioni sull'identità della persona che determina il pericolo:

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile o cognome precedente, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile);

b) Informazioni sull'identità della persona protetta:

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile o cognome precedente, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile);

c) Informazioni sull'ordine di protezione europeo:

Ordine emesso il:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Autorità che ha emesso l'ordine:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

d) Informazioni sull'autorità competente per l'esecuzione della misura di protezione eventualmente adottata nello Stato di esecuzione in conformità all'ordine di protezione europeo:

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:

Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

e) Violazione degli obblighi o delle restrizioni imposte dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione a seguito del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:

La violazione riguarda i seguenti divieti o restrizioni (è possibile contrassegnare più caselle):

□ divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;

□ divieto o regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro;

□ divieto o regolamentazione di avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito;

□ eventuali altre misure, corrispondenti alla misura di protezione alla base dell'ordine di protezione europeo, adottate dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione a seguito del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo.
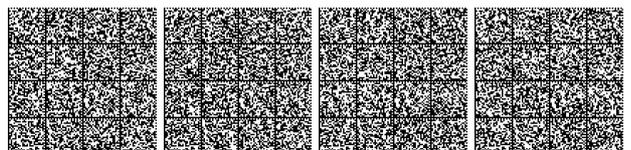
Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo, data e circostanze specifiche):

Misure adottate nello Stato di esecuzione a seguito della violazione:

Possibile conseguenza giuridica della violazione nello Stato di esecuzione:

Altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:

Descrizione degli elementi conoscitivi:

f) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome/i:

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

Firma dell'autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile).
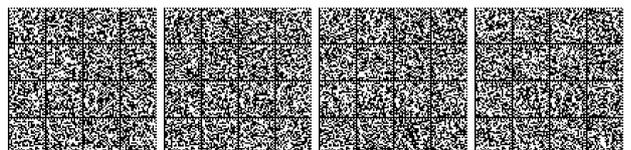
NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

«Allegato *B* (Art. 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).».

Note all'art. 1:

— La direttiva 2011/99/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo è pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2011, n. L 338.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi della direttiva 2011/99/UE si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 282-*quater* del Codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 282-*quater (Obblighi di comunicazione)*. — 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299, comma 2.

*1-*bis. *Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».*

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 283-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale così recita:

«Art. 282-*bis (Allontanamento dalla casa familiare)*. — 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'art. 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612, secondo comma, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280, anche con le modalità di controllo previste all'art. 275-*bis*.».

«Art. 282-*ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*. — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.».

— Il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2005, n. 98, così recita:

«Art. 22 *(Ricorso per cassazione)*. — 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'art. 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.».

Note all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 5.

— Il testo dell'art. 434 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 434 *(Casi di revoca)*. — 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.».

— Per il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 10:

— Il titolo primo del libro IV (Misure cautelari) del codice di procedura penale, è così rubricato:

«Titolo I misure cautelari personali».

— Il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 294 *(Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale)*. — 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-*bis*. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'art. 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-*bis* dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.

1-*ter*. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

4-*bis*. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.».

Note all'art. 12:

— Per il testo degli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 5.

— Il testo dell'art. 308 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 308 *(Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare)*. — 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303.

2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1 (1).

2-*bis*. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'art. 303.

3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.».

— Il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 2010, n. 230.

— Per il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 15:

— La Parte II, Titolo I del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O., è così rubricata:

«PARTE II

Disposizioni relative a specifici settori

TITOLO I

TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO».

— Il testo degli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così recita:

«Art. 3 *(Principio di necessità nel trattamento dei dati)*. — 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.».

«Art. 7 *(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)*. — 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».

15G00020

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 ottobre 2014.

Ammissione del progetto di ricerca e4-share, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 3117).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa di «Programmazione Congiunta Urban Europe», varata per affrontare in modo unitario e transnazionale le problematiche connesse alla recente rapida urbanizzazione, quali inquinamento, congestione, sicurezza e coesione sociale alla quale l'Italia ha aderito attraverso il «Memorandum Of Understanding» datato 16 luglio 2013;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla «J.P.I. Urban Europe» in data 18 giugno 2013 per il finanziamento di progetti di ricerca nelle tematiche:

1 - Governare la complessità urbana;

2 - Vulnerabilità, adattabilità e capacità di recupero delle aree urbane,

articolato nelle due fasi della project idea, ovvero della proposta preliminare, da sottomettere entro il 18 settembre 2013 e della full application, ovvero della proposta completa e dettagliata, da sottomettere entro il 21 gennaio 2014 ;

Visto l'Avviso Integrativo Nazionale n. 1457 del 26 luglio 2013, con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del Governing Board della «J.P.I. Urban Europe», comunicata in data 6 maggio 2014, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto Models for Ecological, Economical Efficient, Electric Car-Sharing (e4-share), avente l'obiettivo di porre le basi per sistemi car sharing elettrici efficienti ed economicamente sostenibili, attraverso lo studio e la risoluzione di problemi di ottimizzazione per la progettazione e funzionalità di tali sistemi;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto «e4-share» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Bologna, istanza protocollo n. 169 del 22 gennaio 2014;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 500.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di € 700.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R. ;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, n. 1049/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 per la parte in contributo nella spesa ed il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), per l'anno 2012 per la parte di contributo nella forma del credito agevolato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «e4-share» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2014 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività

di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro € 161.700,00, nella forma di contributo nella spesa, e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la rassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Le variazioni del progetto che non determinino un aumento di spesa, qualora approvate in ambito comunitario, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla «J.P.I. Urban Europe» e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. In favore dell'Università degli studi di Bologna, in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione della agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 30% del contributo ammesso;

2. La Università degli studi di Bologna si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5666

ALLEGATO *1*

Protocollo N. 169 del 22/1/2014

Progetto di Ricerca J.P.I. Urban Europe - Progetto e4-share

Titolo: Models for Ecological, Economical, Efficient, Electric Car-Sharing,

Data di inizio del progetto : 01/09/2014 - Durata del Progetto in mesi : 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 21 gennaio 2014, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 21/04/2014.

Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

Costo totale ammesso	Euro	231.000,00
- di cui Attività di ricerca di base	Euro	231.000,00
- di cui Attività di ricerca industriale	Euro	0,00
- di cui Attività di sviluppo precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca di base	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non eleggibile	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:

- Attività di ricerca industriale	35% dei costi ammissibili
- Attività di sviluppo sperimentale	25% dei costi ammissibili

Università e enti pubblici:

- Attività di ricerca di base	70% dei costi ammissibili
- Attività di ricerca industriale	65% dei costi ammissibili
- Attività di sviluppo sperimentale	40% dei costi ammissibili

Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese, pari a:

- Attività di ricerca industriale	60% dei costi ammissibili
- Attività di sviluppo sperimentale	55% dei costi ammissibili

Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro 161.700,00
- Contributo alla spesa	fino a Euro 161.700,00
- Credito agevolato	fino a Euro 0,00

Sezione D - Condizioni specifiche

Anagrafica di progetto				
Progetto di Ricerca	J.P.I. Urban Europe			
Titolo	e4-share			
Data Inizio	01/09/2014			
Durata Mesi	36			
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 21/01/2014, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 21/04/2014.				
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	Università degli Studi di Bologna - DEI - Dip. dì Ingegnerìa dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconì" - viale del Risorgìmento, 2 - 40136 Bologna			
Attività	Ricerca di base	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 231.000,00	€ -		€ 231.000,00
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto				
Attività	Ricerca di base	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -		€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -		€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -		€ -
Non Eleggibile	€ 231.000,00	€ -		€ 231.000,00
Extra UE	€ -	€ -		€ -
Totale	€ 231.000,00	€ -		€ 231.000,00
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto				
Attività	Ricerca di base 70%	Ricerca Industriale 65%	Sviluppo Sperimentale 40%	Totale
Contributo alla spesa	€ 161.700,00	€ -	€ -	€ 161.700,00

15A01209

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 dicembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Etravon Pro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, paragrafo 5 e 6, concernente" misure transitorie";

Visto l'art. 58, regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;

Visto l'art. 81, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115, recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10, recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 15 ottobre 2014, dall'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del coadiuvante denominato Etravon Pro, contenente la sostanza attiva coadiuvante sale sodico di alchiletere solfato, prodotto uguale al prodotto di riferimento denominato Wetting Plus, registrato al n. 2191 con D.D. in data 12 aprile 1976, e modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 ottobre 2013, a nome dell'Impresa Scam SpA;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Wetting Plus, registrato al n. 2191;

esiste legittimo accordo tra l'Impresa Cheminova Agro Italia Srl e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alla procedura di rinnovo della registrazione del prodotto di riferimento che verrà effettuata sulla base della Linea Guida nazionale, e alle eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alla sostanza attiva coadiuvante componente per il prodotto coadiuvante di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il coadiuvante denominato ETRAVON PRO, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti il coadiuvante componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Scam Srl - Modena;

Althaller Italia Srl - S. Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16194.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale http://www.salute.gov.it/

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ETRAVON PRO

COADIUVANTE PER MISCELE ANTIPARASSITARIE

LIQUIDO SOLUBILE

ETRAVON PRO Registrazione Ministero della Salute n. del
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Sale sodico di Alchiletere Solfato puro g 25,5 (= 265 g/l)
Coadiuvanti q.b. a **g 100**

Stabilimenti di produzione:
SCAM Srl – Modena
ALTHALLER ITALIA SRL - S.Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: 0,5-1-5-10-20 litri **Partita n°....**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28
24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Distribuito da:
Syngenta Italia
Via Gallarate, 139 - 20151 Milano
Tel. 02 334441

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
ETRAVON PRO è un coadiuvante appositamente studiato per conferire alle poltiglie erbicide, cui viene aggiunto, una migliore bagnabilità. Nelle applicazioni con diserbanti ad attività fogliare, favorisce un completo e più rapido assorbimento delle stesse da parte della vegetazione. Il prodotto va impiegato alla dose di 1,0 l/Ha.
ETRAVON PRO assicura inoltre una più elevata penetrazione ed efficacia ai prodotti utilizzati per combattere insetti il cui corpo è protetto da sostanze cerose e melate, e a quelli impiegati per controllare patogeni difficilmente raggiungibili nel caso di vegetali ricoperti da sostanze pruinose o cerose. Negli impieghi in aggiunta alle poltiglie anticrittogamiche e insetticide, ETRAVON PRO va impiegato alla dose di 50-100 ml/hl.

COMPATIBILITA'
ETRAVON PRO è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari.

INTERVALLO
Viene rispettato il tempo di intervallo del formulato miscelato con ETRAVON PRO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL - 9 DIC. 2014
15A01111

DECRETO 9 dicembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Century SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 8 agosto 2014 dall'impresa Luxembourg Pamol (Cyprous) Ltd, con sede legale in, 3 Demetiou Vikella, Nicosia 1061- Cipro, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Century SL», contenete la sostanza attiva fosfonato di potassio, uguale al prodotto di riferimento denominato LBG-01F34 registrato provvisoriamente al n. 15008 con D.D. in data 26 agosto 2013, modificato successivamente con decreto in data 17 gennaio 2014, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento LBG-01F34 registrato al n. 15008;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Regolamento di esecuzione 369/2013 del 22 aprile 2013 della Commissione che approva la sostanza attiva fosfonato di potassio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento dovrà essere ri-valutato alla luce di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2023, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, l'impresa Luxembourg Pamol (Cyprous) Ltd, con sede legale in, 3 Demetiou Vikella, Nicosia 1061- Cipro, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Century SL» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml: 10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500; L 1 – 2 – 4 – 6 - 8.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimenti dell'Impresa estera: Luxembourg Industries Ltd. 27 Hamered Street – Tel-Aviv, Israele.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16161.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO
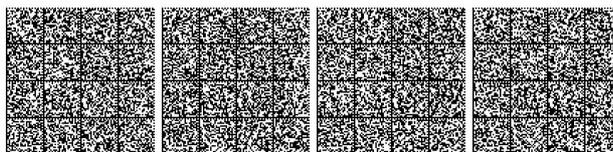
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CENTURY SL

Fungicida sistemico per il controllo della Peronospora della VITE
Liquido solubile (SL)
Codice FRAC 33

COMPOSIZIONE:

Fosfonato di potassio puro corrispondente a 504 g/L di acido fosfonico/fosforoso equivalente)	**g 51,7 (= 755 g/L)**
Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd.
3 Demetriou Vikella,Nicosia 1061,Cipro,
Tel. + 972 3 796 4300

Stabilimento di produzione: Luxembourg Industries Ltd. 27 Hamered Street - Tel-Aviv, Israele
Distribuito da: BASF Italia S.p.A., Via Marconato, 8, Cesano Maderno (MB), Italy

Contenuto netto: ml 10-20-50-100-250-500, litri 1-2-4-5-6-8-10 Partita n.

CARATTERISTICHE
Il prodotto é un fungicida sistemico attivo nei confronti dei ficomiceti, in particolare contro quelli appartenenti alla famiglia delle peronosporacee. Il suo principio attivo é caratterizzato da una notevole mobilità nelle piante e la sua sistemicità si manifesta sia in modo ascendente sia in modo discendente. L'attività del formulato é più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in attiva crescita permettendo, grazie alla sua sistemicità di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente al trattamento.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI
Vite: contro Peronospora (*Plasmopora viticola*) in trattamenti preventivi alla dose di 300-400 ml/hl (max 4 L/ha) ad intervalli di 10 giorni.
Si consiglia l'uso di CENTURY SL nell'ambito di un programma di trattamento che preveda l'utilizzo di fungicidi di contatto, quali ftalimidi, carbammati o prodotti a base dirame. In tal caso si consiglia di impiegare la dose minima con intervallo fra le applicazioni di 12-14 giorni, in funzione della pressione di malattia.
Impiegare preferibilmente il prodotto dalla ripresa vegetagiva alla rpe-chiusura grappolo, e comunque non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri formulati si raccomanda di fare saggi preliminari di miscibilità e fitotossicità.
Il prodotto non é campatibile con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico ed ammoniacale).
Non effettuare miscele con formulati oleosi e non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi perchè ostacolererebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

15A01112
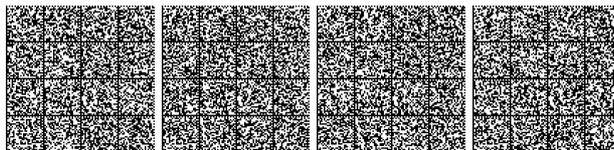
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2014.

Indennizzo alle imprese per i danni subiti in conseguenza di delitti non colposi commessi per ostacolare l'attività dei cantieri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 13, comma 7-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ai cui sensi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere concesso, alle condizioni indicate nel medesimo articolo, un indennizzo alle imprese che hanno subito danni ai materiali o alle attrezzature di cantiere;

Considerata la necessità di avviare tempestivamente l'istruttoria per la concessione dei suddetti indennizzi, al fine di evitare ulteriori pregiudizi e ritardi alle imprese che si trovano nella situazione di cui al citato articolo 13, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013;

Decreta

Art. 1.

Richiesta di indennizzo

1. Ai fini della concessione dell'indennizzo previsto dall'articolo 13, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le imprese richiedenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione di cui all'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 - e per conoscenza alle stazioni appaltanti - la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla predetta disposizione.

2. A tal fine le imprese devono trasmettere:

a) una relazione illustrativa idonea ad evidenziare i danni, riferiti ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali, che l'impresa richiedente ha subito come conseguenza del verificarsi di delitti non colposi, commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere e che hanno pregiudicato il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera che l'impresa è stata incaricata di realizzare;

b) una relazione diretta a descrivere le circostanze in relazione alle quali detti danni si sono prodotti, con l'indicazione del loro ammontare, complessivo e frazionato per ogni singola voce;

c) copia della denuncia/querela presentata dall'impresa richiedente, o dalla stazione appaltante, per quanto concerne i delitti non colposi, commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e che hanno determinato all'impresa richiedente il venire in essere dei danni di cui alla lettera *a)*;

d) copia dell'eventuale costituzione in giudizio dell'impresa richiedente quale parte civile ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale;

e) una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante l'esistenza, o l'inesistenza, di coperture assicurative dirette a risarcire o indennizzare gli eventi di cui all'articolo 13, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;

f) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, mediante la quale l'impresa richiedente dichiara, fornendone un riscontro documentale, l'ammontare delle somme percepite in conseguenza del realizzarsi dei delitti non colposi di cui all'articolo 13, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Art. 2.

Misura dell'indennizzo

1. L'indennizzo previsto dall'articolo 13, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è commisurato alla quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa della disposizione sopra citata.

2. L'integrale risarcimento, comunque ottenuto dall'impresa, impedisce la corresponsione delle somme di cui al comma 1.

Art. 3.

Procedimento per la corresponsione dell'indennizzo

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria prevista ai sensi della legge n. 241 del 1990.

2. Nello svolgimento di detta attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione ha la facoltà di richiedere all'impresa, alla stazione appaltante, e più in generale a tutte le autorità interessate dagli eventi alla base dei delitti non colposi sopra citati, la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra gli eventi e la richiesta di indennizzo di cui alla presente disposizione.

3. Una volta conclusa detta attività istruttoria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione perviene ad una proposta di conclusione del procedimento che viene inoltrata, unitamente alla documentazione acquisita, al Ministero dell'economia e delle finanze per il parere di competenza che, fatte salve ulteriori richieste istruttorie, viene reso nei successivi trenta giorni.
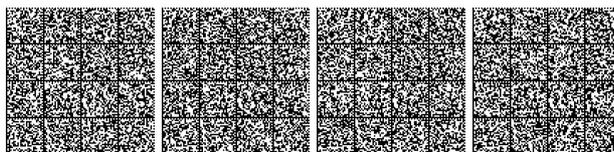
4. Gli esiti del procedimento, che deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, vengono comunicati all'impresa partecipante anche al fine della proposizione di eventuali osservazioni ai sensi degli articoli 10 e 10-*bis* della legge n. 241 del 1990.

5. La corresponsione dell'importo richiesto avviene nei limiti della capienza delle somme stanziate, di cui all'articolo 13, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013.

6. Gli indennizzi sono concessi in relazione all'ordine cronologico di acquisizione delle richieste e per ciascuna annualità di riferimento.

7. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle somme da corrispondere sulla base del presente decreto risulti superiore agli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 13, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, si procede all'erogazione degli indennizzi per quota parte in base all'ammontare delle somme riconosciute a ciascuna impresa.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Struttura tecnica di missione provvede all'esame delle domande pervenute in ragione delle scadenze di cui al successivo articolo 4, comma 2.

Art. 4.

Domande di partecipazione

1. Con riferimento agli eventi dannosi verificatisi fino al 30 giugno 2014, le relative domande devono essere inoltrate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione, comprensive della richiesta di indennizzo e complete della documentazione di cui all'art. 1, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Le domande relative ad eventi verificatisi successivamente al 30 giugno 2014 possono essere presentate sulla base delle seguenti scadenze:

a) entro il 28 febbraio 2015, per gli eventi dannosi verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2014;

b) entro il 31 agosto 2015, per gli eventi verificatisi nel primo semestre 2015;

c) entro il 29 febbraio 2016, per gli eventi verificatisi nel secondo semestre 2015.

3. Le domande da trasmettersi alla Struttura tecnica di missione devono essere inviate al seguente indirizzo di posta certificata: STM@PEC.MIT.GOV.IT.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2014

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 704

15A01356

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 febbraio 2015.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle «Indicazioni geografiche stabilite», prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'istanza di registrazione delle indicazioni geografiche della «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia», presentata dalla sezione regionale siciliana di Federvini;

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica della indicazione geografica della «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» pubblicata con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 dell'11 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2015

Il direttore generale: ASSENZA

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA SICILIANA» O «GRAPPA DI SICILIA»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia»

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) *Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria*

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente, mediante vapore acqueo, oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.; è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*.

b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene*

La denominazione «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» è esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Sicilia, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della regione Sicilia;

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40 % vol.;

2-butanolo: max 50 mg per ogni 100 ml di alcol etilico anidro (a.a.);

Acetato di etile: max 200 mg/100 ml a.a.;

Acetaldeide e acetale (espressi in acetaldeide): 150 mg/100 ml a.a.;

Acidità (espressa in acido acetico): 50 mg/100 ml a.a. per le grappe giovani e 100 mg/100 ml a.a. per le tipologie invecchiata, riserva e stravecchia;

Rame: max 2 mg/l;

Zucchero: max 20 g/l;

può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» invecchiata ovvero sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

c) *Zona geografica interessata*

L'intero territorio della regione Sicilia.

d) *Metodo di produzione della bevanda spiritosa*

La «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86% in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Nella preparazione della «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» è consentita l'aggiunta di:

piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti secondo i metodi di produzione tradizionali;

zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento di almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Nella denominazione di vendita della «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate. La «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e/o in anni.

e) *Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica*

La produzione della «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» risponde alla rinomata vocazione vitivinicola siciliana ed alla collegata attività di distillazione dei sottoprodotti. La «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia», così come documentato in testimonianze storiche, è tradizionalmente ottenuta mediante distillazione diretta delle vinacce ed è strettamente legata al territorio di origine della Sicilia, la più grande isola dell'Italia e del Mediterraneo, e dei suoi arcipelaghi (Eolie, Egadi e Pelagie e dalle isole di Ustica e Pantelleria).

In questa terra che viene spesso definita «isola del sole» si sono avvicendate una lunghissima sequenza di genti, colonizzatori e conquistatori che hanno apportato, e di volta in volta integrato, molteplici e suggestive consuetudini tra le quali quella della produzione di distillati. Grazie alle condizioni climatiche mediterranee, tali distillati hanno gusti e valenze peculiari determinati dalle caratteristiche possedute dalle uve qui coltivate da sempre. L'abbondante disponibilità di vinacce fresche e fermentate ha reso possibile, nel tempo, lo sviluppo di un particolare sistema di distillazione dal quale si ottengono a bassa gradazione vapori alcolici che hanno la proprietà di conservare nel prodotto i molteplici composti aromatici delle uve che contribuiscono a conferire il tipico carattere organolettico alla grappa.

L'origine delle materie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) *Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali*

D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) *Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura*

La «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:

1. Il termine «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;

c) al nome di un vino DOCG, DOC o IGT (anche di carattere regionale) prodotto nel medesimo territorio regionale siciliano, qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino, conformemente ai rispettivi disciplinari di produzione; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* (DOP, *IGP)* sia in sigla che per esteso. Non è consentito l'impiego del nome «Marsala» proprio della IG «Grappa di Marsala».

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.

2. Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita.

h) *Nome e indirizzo del richiedente*

Federvini - Sezione Regionale Siciliana, Via Curatolo n. 32, Palazzo Fiorito - 91025 Marsala.

15A01169

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Istituto scolastico Anna Micheli cooperativa sociale a mutualità prevalente - Onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 29 maggio 2013 e dell'accertamento conclusosi in dato 7 agosto 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Istituto Scolastico Anna Micheli Cooperativa Sociale a mutualità prevalente - onlus in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 giugno 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato in data 25 luglio 2014 che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento in questione;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Istituto Scolastico Anna Micheli cooperativa sociale a mutualità prevalente - onlus in liquidazione", con sede in Roma (codice fiscale 08508021006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Carolina Lussana, nata il 9 novembre 1971 e domiciliata in Roma, via Romeo Romei, n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01172

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cavaglieri società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 20 novembre 2012 e dell'accertamento concluso in dato 18 gennaio 2013, dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della "Cavaglieri Società cooperativa in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La "Cavaglieri Società cooperativa in liquidazione", con sede in Roma (codice fiscale 08988911007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Carlo Alberti Giusti, nato a Taranto il 23 agosto 1980 e domiciliato in Roma, via Cassia, n. 240.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01173

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Palme Service società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 29 marzo 2012 e della successiva relazione di mancato accertamento in data 13 luglio 2012 contenen-

te la proposta di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c. per "Le Palme Service Società cooperativa in liquidazione;
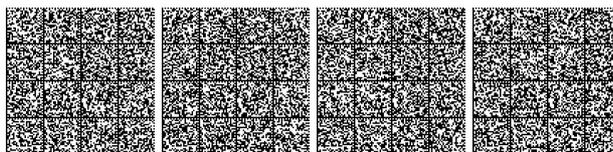
Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Le Palme Service Società cooperativa in liquidazione", con sede in Roma (codice fiscale 10520801001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Carolina Lussana nata il 9 novembre 1971 e domiciliata in Roma, via Romeo Romei, n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01176

DECRETO 2 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Editoriale società cooperativa», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 febbraio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 5 marzo 2014, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società "Nuova Editoriale società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 16 dicembre 2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, conclusa in data 31 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Nuova Editoriale società cooperativa", con sede in Prato (codice fiscale 01877460970) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Alberti, nato a Firenze il 29 luglio 1962 e ivi domiciliato in via Alfonso Lamarmora n. 39.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01174

DECRETO 2 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sanicoop - società cooperativa sociale», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 maggio 2014 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 11 giugno 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la "Sanicoop - Società cooperativa sociale" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 agosto 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Sanicoop - Società cooperativa sociale", con sede in Taranto (codice fiscale 02385190737) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Rosa Chiechi, nata a Gioia del Colle (BA) 1'8 settembre 1959, e domiciliata in Taranto, via Calamandrei, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01175

DECRETO 8 gennaio 2015.

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle camere di commercio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto in particolare l'art. 18, commi 4 e 5, della citata legge n. 580 del 1993, nel testo vigente, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina e, qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno, aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa e gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

Visto in particolare l'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui «Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento»;

Considerato che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unioncamere, tenendo anche conto della perdurante difficile situazione congiunturale e della disponibilità del sistema camerale di farsi carico della conseguente differenza fra fabbisogno e gettito previsto per diritto annuale, non sono stati ravvisati motivi per aggiornare le misure del diritto annuale rispetto a quelle stabilite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, nonostante la riduzione di gettito nel frattempo rilevata;

Richiamate, in proposito, le note del Ministero dello sviluppo economico n. 255658 del 27 dicembre 2011, n. 26118 del 21 dicembre 2012 e n. 201237 del 5 dicembre 2013 con le quali sono state confermate rispettivamente per l'anno 2012, 2013 e 2014 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, sia alle misure transitorie definite per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse;

Ritenuto che la determinazione del fabbisogno di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni debba essere comunque effettuata anche se risulta sostanzialmente irrilevante ai fini della determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2015 e per gli ulteriori anni per i quali dovrà essere applicato l'art. 28 del citato decreto-legge n. 90 del 2014;

Tenuto conto della necessità di riesaminare comunque annualmente il fabbisogno e di aggiornare ove necessario le misure del diritto annuale a decorrere dal 2016, in relazione alle eventuali innovazioni normative nel frattempo intervenute e agli effetti del riordino del sistema camerale;

Visto il comma 9, dell'art. 18 della legge n. 580/1993 e successivi modificazioni, il quale stabilisce che con il decreto di cui al comma 4 si determina la quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalità, le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

Visto in particolare il comma 55 dell'art. 1 che prevede che il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destina, per gli anni 2014, 2015 e 2016, una somma di 70 milioni di euro al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto, altresì, che lo stesso comma 55 dispone che i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del medesimo comma sono definiti con il decreto di cui all'art. 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;
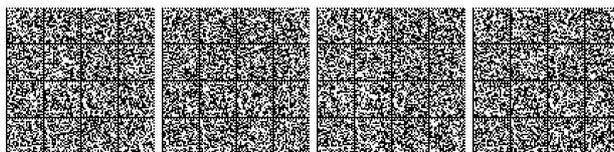
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;

Sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), anche per le loro sedi secondarie ed unità locali, sia con riferimento alle misure fisse, minime e massime, alle fasce e alle aliquote di fatturato, sia alle misure transitorie definite per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse, sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, di cui in premessa, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.

Art. 2.

Fondo perequativo di cui al comma 9, dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall'anno 2015, la quota del diritto annuale riscosso, da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le modalità di destinazione e ripartizione del fondo perequativo stesso sono determinate applicando le disposizioni dell'art. 7 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, di cui in premessa, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con la riduzione delle aliquote prevista al comma 2 del presente articolo. Le risorse finalizzate alla realizzazione di progetti ed iniziative di sistema sono destinate prioritariamente ai conguagli degli interventi destinati al rafforzamento dei Confidi ai sensi dell'art. 3, comma 5, nonché ad interventi di sostegno alle iniziative di accorpamento e riduzione della spesa da parte delle Camere con minore numero di imprese, specificati in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.

2. Le aliquote di cui al comma 1 da utilizzare per determinare le quote da versare al fondo perequativo si applicano con le riduzioni corrispondenti alla differenza percentuale degli importi del diritto annuale previsti nell'anno in corso rispetto a quelli previsti nell'anno precedente in applicazione del comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 3.

Verifica delle risorse annualmente destinate al rafforzamento dei Confidi ed eventuale intervento del fondo perequativo

1. In attuazione del disposto dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destina una somma pari a 70 milioni di euro al sostegno dell'acceso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, attraverso forme di intervento, conformi alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sono considerate, ai fini del raggiungimento dalla somma annuale di 70 milioni di euro, a seconda dell'intervento attuato, le somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre e le somme vincolate a garanzia nel proprio bilancio dalle camere di commercio, dalle unioni regionali e dall'Unioncamere con provvedimenti adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre.

3. Ciascun soggetto del sistema camerale trasmette all'Unioncamere i provvedimenti adottati e i giustificativi di pagamento emessi per le somme di cui al comma 2 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data in cui le somme sono state erogate o vincolate e comunque entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, pena l'esclusione degli interventi dal calcolo ai fini del raggiungimento della somma di 70 milioni di euro.

4. L'Unioncamere riferisce, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, 2016 e 2017, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa le tipologie di intervento attuate nell'anno precedente dal sistema camerale distinte per ciascun ente, e le somme effettivamente destinate ai fini dell'attuazione del comma 55 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Ove gli importi annuali rendicontati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente art. non siano sufficienti, le eventuali ulteriori somme necessarie al raggiungimento dell'importo annuo di 70 milioni di euro sono garantite attraverso eventuali risorse disponibili sul fondo di perequazione di cui all'art. 2 del presente decreto non utilizzate o derivanti da economie sui progetti, nonché attraverso le somme

destinate alla medesima finalità dagli accordi di programma anche relativi ad esercizi precedenti, ma destinati ad esplicare i propri effetti negli anni 2015, 2016 e 2017. Per la residua differenza, il raggiungimento dell'importo annuo di 70 milioni di euro è garantito da una ulteriore quota aggiuntiva della dotazione annuale del medesimo fondo di perequazione. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, al fine di costituire le disponibilità di tale ulteriore quota aggiuntiva, le somme da versare di spettanza delle singole camere di commercio, definite in applicazione delle aliquote di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, sono incrementate di una percentuale pari al rapporto tra la predetta residua differenza necessaria per raggiungere l'importo annuo previsto di 70 milioni di euro e l'importo complessivo del fondo perequativo di cui all'art. 2 del presente decreto interministeriale per il medesimo anno. Il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico, fermo restando il gettito complessivo, può individuare le eventuali correzioni compensative di tali percentuali da applicare alle singole camere per tener conto del diverso contributo che le stesse hanno dato al raggiungimento dell'obiettivo, in rapporto al rispettivo gettito del diritto annuale e tenuto conto del loro grado di rigidità di bilancio.

6. Le somme di cui al comma 5, versate al fondo di perequazione di cui all'art. 2, sono utilizzate da Unioncamere ai fini della realizzazione di un'iniziativa di sistema destinata agli stessi interventi di cui al comma 1 del presente articolo. L'Unioncamere riferisce, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione dell'iniziativa di sistema al fine dell'effettivo raggiungimento della somma di 70 milioni di euro di interventi per ciascuno degli anni di riferimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Roma, 8 gennaio 2015

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2015
Ufficio controlla atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 365

15A01210

DECRETO 6 febbraio 2015.

Determinazione e modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 2015-2016.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012»;

Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la capacità di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacità è interamente nella disponibilità dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas;

Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in data 26 gennaio 2015 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2015/2016, come per il precedente anno contrattuale che lo ha stabilito con il comunicato del 29 gennaio 2014;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse;

Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012 la residua capacità non utilizzata per lo stoccaggio strategico può essere offerta alle imprese industriali per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale;

Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, è opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di Gas naturale liquefatto - GNL;

Considerato che, secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il volume dello stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale è stato di 200 milioni di metri cubi standard, considerando un PCS di 38,52 MJ/Sm³;

Considerato che la capacità di stoccaggio minerario sopra indicata che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio è da destinare ai servizi di modulazione;

Ritenuto necessario, al fine mantenere le attuali logiche di mercato previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale, confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 19 febbraio 2014 in tema di stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012 per l'allocazione delle capacità di stoccaggio per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015;

Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera *a)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti;

Ritenuto opportuno aumentare la gamma di prodotti offerti dal sistema di stoccaggio con servizi di durata pluriennale;

Ritenuto opportuno aggiungere la capacità non allocata per lo stoccaggio minerario al valore complessivo della capacità del prodotto di punta;

Decreta:

Art. 1.

Approvvigionamento di gas naturale per le imprese

1. In attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, una capacità di stoccaggio di gas naturale di 500 milioni di metri cubi di quella resasi disponibile a seguito della rideterminazione del volume di stoccaggio strategico di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012, è assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero alle imprese industriali.

2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali industriali, e i loro consorzi, caratterizzati da:

a) un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 5 milioni di metri cubi per cliente, con caratteristica di continuità, entro una banda di variazione del 10% per almeno due giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi tre anni termici conclusi, e attestata dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del cliente finale;

b) aventi centri di consumo in Italia nonché negli Stati membri dell'Unione europea che in condizioni di reciprocità ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto;

c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione.

3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di sottoscrizione di capacità spot, mensile o annuale, secondo la durata del servizio di rigassificazione richiesto.

4. Le imprese di rigassificazione entro cinque giorni dalla data di comunicazione del presente decreto secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 2, e fino al 23 febbraio 2015, accolgono le richieste presentate dai soggetti interessati al servizio integrato di cui al comma 1, per il periodo fino al 30 settembre 2015.

5. Nel caso in cui la domanda del servizio integrato di cui al presente articolo sia superiore all'offerta di capacità

di stoccaggio di cui al comma 1, quest'ultima è attribuita ai richiedenti in base ai seguenti criteri, in ordine, di sicurezza degli approvvigionamenti:

a) richiesta di maggiore capacità di rigassificazione;

b) importazione di GNL da Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. La capacità di rigassificazione allocata in base alle procedure di cui al comma 4 comporta il diritto all'allocazione per il relativo anno di stoccaggio, da parte della impresa maggiore di stoccaggio, di un equivalente spazio di stoccaggio, con un profilo di utilizzo costante della capacità erogata come definita nel Codice di stoccaggio dell'impresa maggiore di stoccaggio.

7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di seguito «Autorità» con propria delibera stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione.

8. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalità previste per il servizio di modulazione di cui all'art. 2, comma 2, unitamente alle ulteriori capacità non richieste per il servizio di stoccaggio minerario.

Art. 2.

Stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorità fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto.

2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2015-31 marzo 2016, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera *a)*, sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, è stabilito in misura di circa 6.843 milioni di standard metri cubi più la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori:

a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre-31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi dieci anni;

b) il volume di gas importabile nel periodo 1° ottobre-31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacità relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale nello stesso periodo e al netto delle eventuali esportazioni.

3. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione è conclusa dalla società «Edison Stoccaggio», fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nella sua disponibilità, entro il 3 marzo 2015.

4. Le ulteriori capacità di stoccaggio, pari a circa 1.122 milioni di metri cubi, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2015-2016 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, con caratteristica di punta uniforme.

5. Lo stoccaggio di modulazione, di cui ai commi 2 e 4, è assegnato dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacità per i servizi di modulazione uniforme e di punta secondo i seguenti prodotti:

i. un primo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;

ii. un secondo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione nel solo mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile.

6. Il calendario delle prime aste è definito nell'allegato 1. Il calendario delle eventuali aste successive è definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorità.

7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

8. Per ciascuna asta è stabilito, secondo modalità determinate dall'Autorità, un prezzo di riserva distinto per il servizio di punta e per il servizio uniforme, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato. Tali valori non sono resi noti al sistema.

Art. 3.

Servizi di stoccaggio pluriennali

1. A decorrere dall'anno contrattuale di stoccaggio 2015-2016, l'impresa maggiore di stoccaggio offre servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme per una capacità complessiva di 500 milioni di metri cubi standard.

2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata minima di due anni con possibilità di opzione all'estensione per altri due.

3. Il servizio di stoccaggio pluriennale è assegnato dall'impresa maggiore di stoccaggio in una asta precedente le altre per l'allocazione della capacità di cui all'art. 2, comma 4.

4. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalità previste per il servizio di modulazione di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 4.

Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi

1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacità erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 2, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2015-31 marzo 2016 gli stessi profili indicativi sono riportati nell'allegato 2 per le imprese di stoccaggio operanti in Italia.

2. Le capacità di stoccaggio di cui all'art. 2, comma 4 e di cui all'art. 3, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacità erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per centocinquanta giorni, come definito nei codici di stoccaggio.

3. Le imprese di stoccaggio pubblicano sul proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato 2, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico, e dell'eventuale indisponibilità degli impianti.

4. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorità.

Art. 5.

Modalità d'asta e disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

1. Le modalità di effettuazione delle aste di cui agli articoli 2 e 3 e le relative tariffe di stoccaggio sono stabilite dall'Autorità, sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e la neutralità per gli eventuali oneri delle imprese di stoccaggio interessate, in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste secondo il calendario di cui all'allegato 1 e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2015-31 marzo 2016.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, è stabilito il limite massimo per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario del 35% per tutta la capacità di stoccaggio offerta per l'anno contrattuale 2015-2016.

3. Qualora gli spazi complessivamente allocati risultino inferiori a quelli indicati all'art. 2, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita l'Autorità, può stabilire le modalità per assicurare comunque il riempimento ottimale degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di stoccaggio e di vendita di gas naturale.

2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, e comunicato alle imprese di stoccaggio per la sua attuazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

ALLEGATO *1*

Calendario

	Modulazione Punta Asta Edison Stoccaggio	**Modulazione Punta Asta Stogit stagionale**	**Modulazione Punta Asta Stogit mensile**	**Modulazione Uniforme Asta pluriennale**	**Modulazione Uniforme Asta stagionale**	**Modulazione Uniforme Asta mensile**	**Servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione**
lunedì 9 febbraio 2015	**Pubblicazione Capacità Offerte per l'Anno Contrattuale di Stoccaggio 2015/2016**						
lunedì 16 febbraio 2015		Apertura asta sul Portale Capacità*		Apertura asta sul Portale Capacità*	Apertura asta sul Portale Capacità*		
lunedì 23 febbraio 2015							Termine procedure imprese di rigassificazione
mercoledì 25 febbraio 2015				Inserimento richieste di acquisto sul Portale Capacità e consegna garanzia (h. 17.00)			Presentazione richieste di conferimento e garanzie a Stogit (h. 17.00)
giovedì 26 febbraio 2015	Apertura asta sul Portale Capacità (h. 09.00)						
venerdì 27 febbraio 2015		Update pubblicazione capacità offerte Asta Stagionale di Punta (inserimento capacità non richiesta rigassificatori, minerario)		Comunicazione esito Asta Pluriennale Uniforme (h. 12.00)			Comunicazione esito conferimento (h. 12.00)
martedì 3 marzo 2015	Consegna garanzie esecuzione aste e comunicazione esiti (h. 19.00)						
mercoledì 4 marzo 2015		Inserimento richieste di acquisto sul Portale Capacità e consegna garanzia (h. 17.00)					
venerdì 6 marzo 2015		Comunicazione esito Asta Stagionale di Punta (h. 12.00)	Pubblicazione capacità offerte Asta Mensile di Punta				
mercoledì 11 marzo 2015			Inserimento richieste di acquisto sul Portale Capacità e consegna garanzia (h. 17.00)				
venerdì 13 marzo 2015			Comunicazione esito Asta Mensile di Punta (h.12.00)				
mercoledì 18 marzo 2015					Update pubblicazione capacità offerte Asta Stagionale Uniforme (inserimento capacità D.Lgs 130 rilasciate e quota pluriennale non assegnata)		
giovedì 19 marzo 2015					Inserimento richieste di acquisto sul Portale Capacità e consegna garanzia (h. 17.00)		
lunedì 23 marzo 2015					Comunicazione esito Asta Stagionale Uniforme (h. 12.00)	Pubblicazione capacità offerte Asta Mensile Uniforme	
giovedì 26 marzo 2015						Inserimento richieste di acquisto sul Portale Capacità e consegna garanzia (h. 17.00)	
lunedì 30 marzo 2015						Comunicazione esito Asta Mensile Uniforme (h. 12.00)	
mercoledì 1 aprile 2015	**Decorrenza Anno Contrattuale di Stoccaggio 2015/2016**						

Edison Stoccaggio
Stogit
Utenti
Imprese rigassificazione

*Data valida a meno di diversa comunicazione da parte dell'AEEGSI

ALLEGATO 2
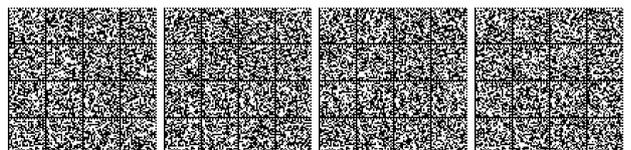
Profili erogativi

- Edison Stoccaggio

Volumi mensili erogabili massimi (MSm³)

	Novembre -Gennaio	Febbraio	Marzo	TOTALE
Modulazione «Punta»	414	117	69	**600**

Volume giornaliero massimo (MSm³/g)

	Novembre – Gennaio	Febbraio	Marzo	Riferimento contrattuale
Modulazione «Punta»	6	4,2	3,6	**4**

- Stogit

Volumi mensili erogabili massimi (MSm³)

	Novembre (*)	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo (**)	TOTALE
Modulazione «Punta»	513	900	2.500	1.750	580	**6.243**

(*) Il volume di novembre è comprensivo dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di ottobre.
(**) Il volume di marzo è comprensivo dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di aprile.

Volume giornaliero massimo (MSm³/g)

	Novembre (*)	Dicembre	Gennaio (1 - 7)	Gennaio (8 - 31)	Febbraio	Marzo	Riferimento contrattuale
Modulazione «Punta»	24,4	29,0	67,6	84,5	60,3	18,7	**53,1**

(*) Per il mese di novembre il volume giornaliero massimo è ottenuto dividendo il volume mensile massimo per 21 giorni

15A01212

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 dicembre 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Olysio (simeprevir)». (Determina n. 1638/2014).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Olysio (simeprevir) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 14 maggio 2014 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/14/924/001 150 mg- capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 7 capsule;

EU/1/14/924/002 150 mg- capsula rigida- uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag International N.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen-Cilag International N.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 ottobre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 in data 28 novembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale OLYSIO nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 7 capsule - AIC n. 043441017/E (in base 10) 19FQVT (in base 32).

Confezione: 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 28 capsule - AIC n. 043441029/E (in base 10) 19FQW5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: OLYSIO, in associazione ad altri medicinali, è indicato per il trattamento dell'epatite C cronica (chronic hepatitis C, *CHC)* in pazienti adulti.

Per l'attività specifica per il genotipo del virus dell'epatite C (HCV) fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto.
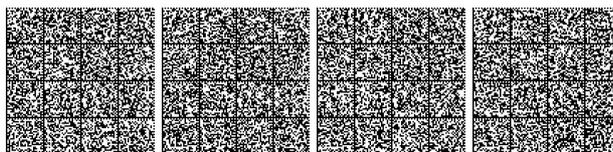
Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Olysio (simeprevir) è classificata come segue:

Confezione: 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 7 capsule - AIC n. 043441017/E (in base 10) 19FQVT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.250,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.713,40.

Confezione: 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 28 capsule - AIC n. 043441029/E (in base 10) 19FQW5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9.000,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14.853,60.

Validità del contratto: 24 mesi.

Innovazione terapeutica potenziale.

Applicazione delle riduzioni temporanee di legge.

Rinuncia all'inserimento nel fondo del 20% per i farmaci innovativi.

Inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR).

Inserimento nel fondo del 60%.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Contestualmente alla disponibilità di Olysio, la specialità Incivo viene riclassificata in fascia C, garantendo la continuità terapeutica per il pazienti già in trattamento con Incivo.

Condizioni di rimborsabilità secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OLYSIO (simeprevir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) - internista, infettivologo, gastroenterologo.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

15A01297

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imigran»

Estratto determina V&A n. 161 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione delle variazioni: tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e tipo IB: C.I *z)* Altre variazioni, relativamente al medicinale IMIGRAN.

Numeri di procedura:

n. NL/H/119/001/II/041, 042, 043;

n. NL/H/115/001-002/II/053, 054, 055;

n. NL/H/xxxx/WS/087.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Imigran», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - c.a.p. 37135 - Italia, codice fiscale 00212840235.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01065

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wellbutrin, Elontril e Zyban».

Estratto determina V&A n. 164 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali WELLBUTRIN, ELONTRIL, ZYBAN.

Numero di procedura: n. NL/H/xxxx/WS/089.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente ai medicinali «Wellbutrin», «Elontril», «Zyban», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - c.a.p. 37135 - Italia, codice fiscale 00212840235.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01066

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chimono»

Estratto determina V&A n. 167 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CHIMONO.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.4 e corrispondente del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Chimono», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027957024 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. (codice fiscale 00714810157) con sede legale e domicilio fiscale in Milanofiori, Strada 6, edificio L, 20089 - Rozzano (Milano) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01067

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Normix»

Estratto determina V&A n. 168 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale NORMIX.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Normix», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025300029 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 025300043 - «2 g/100 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone 60 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a. (codice fiscale 00556960375) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi n. 1 - 65020 Alanno (Pescara) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01068

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofran»

Estratto determina V&A n. 169 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZOFRAN.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ZOFRAN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027612011 - «4 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

A.I.C. n. 027612023 - «8 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

A.I.C. n. 027612035 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 027612047 - «8 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml;

A.I.C. n. 027612074 - «16 mg supposte» 4 supposte;

A.I.C. n. 027612086 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027612098 - «4 mg compresse orodispersibili» 6 compresse:

A.I.C. n. 027612112 - «8 mg compresse orodispersibili» 6 compresse;

A.I.C. n. 027612136 - «40 mg/20 ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.A. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37135 Verona (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-

cata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01069

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicynone».

Estratto determina V&A n. 171 del 4 febbraio2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DICYNONE;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.5 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale DICYNONE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020917011 - «250 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 020917023 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Vifor France SA con sede legale e domicilio in 7 - 13 Boulevard Paul Emile Victor, 92200 - Neuilly Sur Seine (Francia).

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01070

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo Actavis PTC».

Con la determinazione n. aRM - 18/2015 - 2999 del 23/01/2015 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Actavis Group PTC EHF l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ROPINIROLO ACTAVIS PTC.

Confezioni:

040599019 - Descrizione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister AL/AL ;

040599021 - Descrizione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister AL/AL;

040599033 - Descrizione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL;

040599045 - Descrizione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister AL/AL;

040599058 - Descrizione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister AL/AL;

040599060 - Descrizione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister AL/AL;

040599072 - Descrizione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister AL/AL;

040599084 - Descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister AL/AL;

040599096 - Descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister AL/AL;

040599108 - Descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister AL/AL;

040599110 - Descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister AL/AL;

040599122 - Descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL;

040599134 - Descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister AL/AL;

040599146 - Descrizione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister AL/AL;

040599159 - Descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister AL/AL;

040599161 - Descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister AL/AL;

040599173 - Descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL;

040599185 - Descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister AL/AL;

040599197 - Descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister AL/AL;

040599209 - Descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister AL/AL;

040599211 - Descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01071

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Gedeon Richter».

Con la determinazione n. aRM - 17/2015 - 3130 del 23 gennaio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Gedeon Richterr PLC l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DESLORATADINA GEDEON RICHTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 040717074 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040717062 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040717050 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040717047 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;
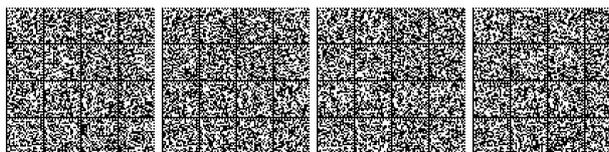
A.I.C. n. 040717035 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040717023 - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040717011 - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01072

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Amlodipina Gedeon Richter».

Con la determinazione n. aRM - 15/2015 - 3130 del 23 gennaio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Gedeon Richter PLC l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LISINOPRIL E AMLODIPINA GEDEON RICHTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 040613097 - «20 mg/5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040613085 - «20 mg/5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040613073 - «20 mg/5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040613061 - «20 mg/5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040613059 - «20 mg/5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040613046 - «20 mg/5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040613034 - «20 mg/5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040613022 - «20 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040613010 - «20 mg/5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01073

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Crinos».

Con la determinazione n. aRM - 14/2015 - 2454 del 23 gennaio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Crinos S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DESLORATADINA CRINOS.

Confezioni:

A.I.C. n. 040891044 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 120 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 040891032 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 040891020 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 120 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 040891018 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con cucchiaio dosatore.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01074

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mazilam»

Con la determinazione n. aRM - 13/2015 - 3130 del 23 gennaio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Gedeon Richter PLC l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MAZILAM.

Confezioni:

040612071 - "20 mg/5 mg compresse" 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

040612069 - "20 mg/5 mg compresse" 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

040612057 - "20 mg/5 mg compresse" 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

040612044 - "20 mg/5 mg compresse" 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

040612032 - "20 mg/5 mg compresse" 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

040612020 - "20 mg/5 mg compresse" 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

040612018 - "20 mg/5 mg compresse" 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01075

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimesulide Hexal AG».

Con la determinazione n. aRM - 12/2015 - 706 del 23 gennaio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta HEXAL AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NIMESULIDE HEXAL AG.

Confezioni:

029198025 - "100 mg compresse" 30 compresse;

029198013 - "100 mg granulato per sospensione orale" 30 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01076

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diflucan»

Estratto determina V&A n. 159 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I *z)* Altre variazioni, relativamente al medicinale DIFLUCAN;

Numeri di procedura:

n. DE/H/3456/005/II/013;

n. DE/H/3456/005/P/002.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette, relativamente al medicinale Diflucan, nelle forme e confezioni sottoelencate:

027267057 - «10mg/ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 60 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
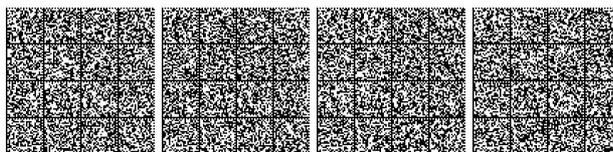
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo, 71, cap 04100, Italia, Codice Fiscale 06954380157

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01125

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Substipharm».

Estratto determina V&A/201 del 10 febbraio 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società:

SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT
24 RUE ERLANGER, 75016
PARIS-FRANCIA

Specialità medicinale: MOMETASONE SUBSTIPHARM

Confezione AIC n.:

042006015 - "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 1 flacone HDPE da 10 g (60 erogazioni) con pompa dosatrice e applicatore nasale

042006027 - "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 1 flacone HDPE da 16 g (120 erogazioni) con pompa dosatrice e applicatore nasale

042006039 - "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 1 flacone HDPE da 18 g (140 erogazioni) con pompa dosatrice e applicatore nasale

alla società: EG S.P.A. - Via Pavia, 6 - 20136 - Milano (MI) - Codice fiscale 12432150154

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01185

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Arrow Generics».

Estratto determina V&A/207 del 10 febbraio 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società ARROW GENERICS LTD, UNIT 2 EASTMAN WAY, SG1 4SZ - STEVENAGE, HERTS, GRAN BRETAGNA (GB)

Specialità medicinale: DONEPEZIL ARROW GENERICS

Confezione AIC n.:

040862017 - "5 mg compresse orodispersibili" 7 compresse in blister AL/AL

040862029 - "5 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in blister AL/AL

040862031 - "5 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister AL/AL

040862043 - "5 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister AL/AL

040862056 - "5 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister AL/AL

040862068 - "5 mg compresse orodispersibili" 56 compresse in blister AL/AL

040862070 - "5 mg compresse orodispersibili" 60 compresse in blister AL/AL

040862082 - "5 mg compresse orodispersibili" 98 compresse in blister AL/AL

040862094 - "5 mg compresse orodispersibili" 120 compresse in blister AL/AL

040862106 - "10 mg compresse orodispersibili" 7 compresse in blister AL/AL

040862118 - "10 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in blister AL/AL

040862120 - "10 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister AL/AL

040862132 - "10 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister AL/AL

040862144 - "10 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister AL/AL

040862157 - "10 mg compresse orodispersibili" 56 compresse in blister AL/AL

040862169 - "10 mg compresse orodispersibili" 60 compresse in blister AL/AL

040862171 - "10 mg compresse orodispersibili" 98 compresse in blister AL/AL

040862183 - "10 mg compresse orodispersibili" 120 compresse in blister AL/AL

alla società: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l., Vicolo San Giovanni sul Muro, 9, 20121 - Milano (MI), codice fiscale 06058020964

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01186

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina Sandoz»

Estratto determina V&A n. 210 del 10 febbraio 2015

Procedura EU n.: NL/H/2458/001-002/II/005

Variazione di tipo II: B.I.a.1.b)

È autorizzata la seguente variazione: introduzione di un nuovo produttore, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, come sito alternativo per la produzione della sostanza attiva capecitabina con il sostegno di un ASMF:

Versione Parte Aperta: AP/v02-00 /2012-03 & Amendment AP/v02-01 /2013-07

Versione parte Ristretta: RP/ v00-00/ 2012-03 & Amendment RP/ v00-001/ July 2013

Relativamente al medicinale: CAPECITABINA SANDOZ

ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01187

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itraconazolo Sandoz GMBH».

Estratto determina V&A n. 209/2015 del 10 febbraio 2015

Procedura EU N.: DE/H/2272/001/II/012.

Variazione di tipo II: C.I.z.

È autorizzata la seguente variazione:

Introduzione di un Risk Management Plan versione 1.3.(RMP) e della Sintesi del Sistema di Farmacovigilanza, relativamente al medicinale: ITRACONAZOLO SANDOZ GMBH, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina A.I.F.A. n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01188

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grafalon»

Estratto determina V&A n. 208/2015 del 10 febbraio 2015

Procedura N.: AT/H/0478/001/II/007/G.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.j) e B.I.b.2.d), relativamente al medicinale GRAFALON , nelle forme e confezioni:

042421014 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

042421026 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

da:

Laboratori utilizzati per i test virologici:

Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes gGmbH (Bavarian Red Cross): HAV, HBV, HCV, Parvovirus B19 (B19);

Minerva Biolabs GmbH: HIV-1;

a:

Laboratorio utilizzato per i test virologici:

Minerva Biolabs GmbH: HAV, HBV, HCV, Parvovirus B19 (B19), HIV-1 e HIV-2.

Titolare A.I.C.: NEOVII BIOTECH GMBH.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01189

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicanova».

Estratto determina V&A n. 206/2015 del 10 febbraio 2015

Procedura EU N.: DE/H/0438/001-003/II/012;

Variazione di tipo II: B.II.d.1.e.

È autorizzata la seguente variazione:

Ampliamento dei limiti al rilascio per la specifica pH relativa alle soluzioni A e B, come di seguito riportato:

PRESENT [10,11]	PROPOSED [10,11]
Finished product specification:	**Finished product specification:**
Solution A:	Solution A:
pH-value: 2.7 – 3.0	pH-value: 2.**6** – 3.0
Solution B:	Solution B:
pH-value: 7.3 – 8.0	pH-value: 7.**2** – 8.0
Mixed solution:	Mixed solution:
Sterility: sterile	Test for sterility: **conform to Ph. Eur. (current edition)**
Endotoxins: < 0.250 IU/ml (Ph. Eur.)	Endotoxins: **conform to Ph. Eur. (current edition)**

Modifiche puramente formali al wording con cui viene espressa la conformità alle specifiche sterilità e endotossine, relativamente al medicinale: BICANOVA, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Fresen*ius* Medical Care Italia S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina A.I.F.A. n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01190

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kytril».

Estratto determina V&A n. 205/2015 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4), relativamente al medicinale: KYTRIL.

Numero di procedura: IT/H/0300/001-003/II/003.

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo a seguito di un aggiornamento di sicurezza in linea con il FAERS (FDA avversi eventi Reporing System) e a seguito della determinazione del 14 luglio 2014 rilasciata dall'Ufficio di farmacovigilanza per la sindrome della serotonina e di tutti gli antagonisti dei recettori 5-HT3.

Modifiche editoriali minori in linea con il QRD Template aggiornato.

Si autorizza la modifica della descrizione delle confezioni:

Da:

028093021 - «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;
028093072 - «2 mg compresse rivestite con film» 1 compressa;
028093084 - «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

a:

028093021 - «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;
028093072 - «2 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL;
028093084 - «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL.

Si autorizza la modifica della descrizione delle confezioni:

Da:

028093019 - «3 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 3 ml;
028093060 - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 1 ml;

a:

028093019 - «3 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 3 ml in vetro;
028093060 - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 1 ml in vetro.

Nella forma e confezioni sottoelencate:

028093019 - «3 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 3 ml;
028093021 - «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;
028093060 - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 1 ml;
028093072 - «2 mg compresse rivestite con film» 1 compressa;
028093084 - «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;
028093173 - «3 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale in vetro;
028093185 - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale in vetro;
028093197 - «1 mg compressa rivistita con film» 2 compresse in blister pvc/al;
028093209 - «2 mg compressa rivistita con film» 10 compresse in blister pvc/al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01191

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Sandoz»

Estratto determina V&A n. 204/2015 del 10 febbraio 2015

Procedura EU N.: NL/H/1727/001-002/II/007.

Variazione di tipo II: B.II.d.1.e.

Aggiornamento delle specifiche del prodotto finito e specifica del limite di accettabilità per l'impurezza 4, come di seguito riportato:

DA			A		
3.2.P.5.1 Specifiche	Rilascio	Fine periodo di validità	3.2.P.5.1 Specifiche	Rilascio	Fine periodo di validità
Impurezza 4	-	-	Impurezza 4	N.M.T. 0.08%	N.M.T. 0.15%

Relativamente al medicinale: MEROPENEM SANDOZ, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina A.I.F.A. n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01192

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticovac»

Estratto determina V&A n. 202/2015 del 10 febbraio 2015

Procedura EU N.: AT/H/0126/001-002/II/041.

Variazione di tipo II: C.I.11.b).

È autorizzata la seguente variazione:

Introduzione del Risk Management Plan aggiornato, come da impegni presi nel documento Q&A «Cracks or tears at the plastic part connecting the needle cannula to the syringe», datato 14 novembre 2013. L'aggiornamento riflette il nuovo importante rischio identificato di sottodosaggio e le attività di minimizzazione associate, relativamente al medicinale: TICOVAC, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: BAXTER AG.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina A.I.F.A. n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01193

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

ragione sociale delle imprese cancellate nel II semestre 2014	sede legale (provincia di Vicenza)	numero marchio	numero e data del provvedimento di cancellazione	totale dei punzoni smarriti
Locam S.R.L. - in Liquidazione	Via Ca' Baroncello, 38/A, Bassano del Grappa	989	87 del 04/12/2014	3
Diemmeffe S.R.L.	Via Luigi Galvani, 2 Sandrigo	990	61 del 13/10//2014	3
Log di Pasetti Emanuela & C. S.N.C.	Via Postale Vecchia, 120/A Trissino	1085	55 del 18/09/2014	1
Elmitex Watch Division S.R.L. - in Liquidazione	Via Fratelli Bandiera, 20 Vicenza	1090	90 del 16/12/2014	2
Torrigold S.R.L.	Via Giuseppe Verdi, 6 Torri di Quartesolo	1202	44 del 16/07/2014	2
Oro Special S.R.L.	Via Capitelvecchio, 31 Bassano del Grappa	1583	89 del 11/12/2014	2
Korum S.N.C. di Bertuzzo Aulo e Mario	Via Vicenza, 52/P Camisano Vicentino	1870	67 del 05/11/2014	4
Fantasia d'Argento di Gasparotto Mario	Via Aereoporti, 123 –Rettorgole Caldogno	2107	51 del 20/08/2014	0
Rigon & Rigon S.A.S. di Rigon Lucio & C.	Via Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	2192	92 del 23/12/2014	0
Alba S.N.C di Vezzaro Guido e Freddolini Sergio	Via Saviabona , 125- Cavazzale Monticello Conte Otto	2377	93 del 23/12/2014	0
Creativity di Carrieri Davide	Via Redentore, 39 Dueville	2518	52 del 02/09/2014	0
Gold Star Europe S.R.L. - in Liquidazione	Via Vecchia Ferriera, 70 Vicenza	2639	95 del 30/12/2014	2
Sala S.R.L.	Contrà Porti, 16 Vicenza	2648	96 del 31/12/2014	0
Marlin S.R.L. - in Liquidazione	Via dell'Oreficeria, 30/L Vicenza	2653	86 del 04/12/2014	1
Orafi Bassanesi S.R.L	Viale Asiago, 113 Bassano del Grappa	2696	94 del 30/12/2014	0

15A01177
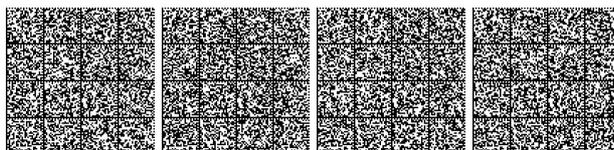
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 23 febbraio 2015, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "C17", "J47", "JA2", "M96", "P69".

A decorrere dalla stessa data non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali delle serie contraddistinte con le sigle "C16", "J46", "JA1", "M95", "P68".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

15A01334

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento Europeo spettante all'Italia

L'ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 18 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha proclamato eletto membro del Parlamento Europeo spettante all'Italia nella II Circoscrizione Italia Nord-Orientale per la lista Partito Democratico Damiano Zoffoli, candidato che segue immediatamente Alessandra Moretti, dimissionaria.

15A01277

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni medaglie di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 83, datato 12 gennaio 2015, al Brigadiere Rosario Paolini, nato il 9 aprile 1964 a Napoli, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, due malviventi armati che poco prima avevano perpetrato una rapina in danno di un esercizio commerciale, riuscendo a bloccarli e a trarli in arresto. L'intervento si concludeva con il sequestro di una pistola e del relativo munizionamento, nonché con il recupero dell'intera refurtiva. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». — Viterbo, 22 febbraio 2014

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 84, datato 12 gennaio 2015, al Vice Brigadiere Giuseppe Favilla, nato il 14 aprile 1968 a Castelfranco Emilia (Modena), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, due malviventi armati che poco prima avevano perpetrato una rapina in danno di un esercizio commerciale, riuscendo a bloccarli e a trarli in arresto. L'intervento si concludeva con il sequestro di una pistola e del relativo munizionamento, nonché con il recupero dell'intera refurtiva. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». — Viterbo, 22 febbraio 2014

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 datato 13 gennaio 2015, è stata concessa al Brigadiere Gianluca Puzzello, nato il 31 gennaio 1973 a Galatina (Lecce), la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, libero dal servizio, benché disarmato e in compagnia delle due figlie minori, non esitava ad affrontare tre malviventi che stavano perpetrando una rapina a mano armata ai danni di una gioielleria. L'intervento si concludeva, al termine di un prolungato inseguimento condotto con la propria autovettura, con l'arresto dei tre malfattori e di un quarto complice, nonché con il recupero dell'intera refurtiva e delle armi utilizzate. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». — Monsano (Ancona), 26 luglio 2013

15A01213

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Parvo-Suivax».

Estratto del provvedimento n. 52 del 27 gennaio 2015

Medicinale veterinario PARVO-SUIVAX (A.I.C. nn. 100219).

Confezioni: tutte le confezioni.

Titolare A.I.C.: Ditta Fatro S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB classificata B.II.f.1.b.5:

Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito: Estensione del periodo di stoccaggio di un medicinale biologico/immunologico conformemente a un protocollo di stabilità approvato.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 12 mesi a 24 mesi.

Per effetto della suddetta variazione il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto deve essere modificato come segue al paragrafo 6.3: «Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A01178

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milpro 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti piccoli e gattini».

Estratto del provvedimento n. 62 del 30 gennaio 2015

Medicinale veterinario MILPRO 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti piccoli e gattini (A.I.C. nn. 104653011-023-035).

Titolare A.I.C.: VIRBAC 1ère Avenue 2065 M - L.I.D. 06516 Carros, Francia.

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: UK/V/0495/003/IB/002.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale

Da: Milpro 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti piccoli e gattini

A: Milpro Vet. 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti piccoli e gattini

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A01179

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milpro 16 mg/ 40 mg compresse rivestite per gatti».

Estratto del provvedimento n. 61 del 30 gennaio 2015

Medicinale veterinario MILPRO 16 mg/40 mg compresse rivestite per gatti (A.I.C. nn. 104654013-025-037-049).

Titolare A.I.C.: VIRBAC 1ère Avenue 2065 M - L.I.D. 06516 Carros, Francia

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: UK/V/0495/004/IB/002

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale

Da: Milpro 16 mg/40 mg compresse rivestite per gatti

A: Milpro Vet. 16 mg/40 mg compresse rivestite per gatti

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A01180

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di 102 società cooperative aventi sede nella regione Lazio. (Avviso n. 1/2015).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile.

I soggetti legittimati, di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali ex div. IV DGPMIEC, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è il dott. Michele Leonardo Donatiello.

ALLEGATO
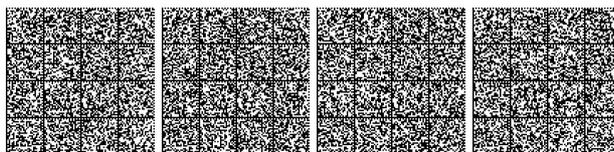
ELENCO n. 1/2015 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 C. C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.
1	CO.FA.TRANS. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04791441001
2	EURO 98 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	01668780909
3	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO REALCOOP FLAMINIA IN LIQUIDAZIONE	RIGNANO FLAMINIO (RM)	LAZIO	04117371007
4	CONSART 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	91009820589
5	ROMANA AUTOTRASPORTATORI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06122390583
6	SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	03263080164
7	GRAN TEATRO PAZZO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	80145210581
8	SEA WATCHER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07130541001
9	COOPERATIVA AGRICOLA 19 GIUGNO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROMA	LAZIO	05099290586
10	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	MARINO (RM)	LAZIO	06621580105
11	LINEA SETTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	02773470584
12	SOCIETA' COOPERATIVA FILO MONTE SACRO	ROMA	LAZIO	80014990586
13	FLOR SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LAZIO	01816810590
14	EUROSAT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07311071000
15	COOPERATIVA EDILIZIA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	01321710582
16	COOPERATIVA EDILIZIA LAURENTINA PRIMA A R.L.	ROMA	LAZIO	80256170582
17	CASACOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08156990585
18	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA SCINTILLA A R.L.	ROMA	LAZIO	80054230588
19	SOCIETA' COOPERATIVA WEEKEND	ROMA	LAZIO	80019250580
20	SOCIETA' COOPERATIVA SUONO SCENA	ROMA	LAZIO	07602650587
21	SOCIETA' COOPERATIVA LE TRE V.V.V.	ROMA	LAZIO	06033440584
22	SOCIETA' COOPERATIVA C.S.T. (COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI)	ROMA	LAZIO	05532851002
23	SOCIETA' COOPERATIVA CO.SE.LA. SERVIZI AGRICOLI LAZIO	PALOMBARA SABINA (RM)	LAZIO	03817361003
24	SOCIETA' COOPERATIVA LA MARITTIMA	FIUMICINO (RM)	LAZIO	80404390587
25	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NUOVAEDIL A R.L.	ROMA	LAZIO	02790740589
26	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. PIAN DELLE ROCCHE	ROMA	LAZIO	03055680585
27	COOPERATIVA EDILIZIA SARDINIA A R.L.	FRASCATI (RM)	LAZIO	08607730580
28	L'AURORA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	07376151002
29	LOGIC SERVICE SOC. COOP. IN LIQUIDAZ.	ROMA	LAZIO	09033571002
30	GEMME DI VALLEMASTRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BROCCOSTELLA (FR)	LAZIO	02096090606
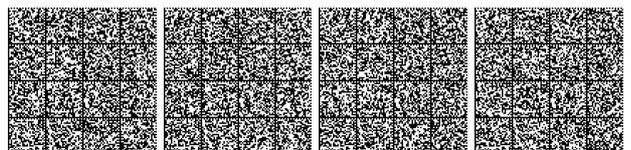
31	C.O.G.A. – COOPERATIVA OCCUPAZIONE GIOVANILE AMBIENTE	ROMA	LAZIO	80237010584
32	GRUPPO REALIZZAZIONI E MONTAGGI COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07241601009
33	LAVORO E SALUTE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	07023881001
34	TEIBA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07022870583
35	DI.TRA. 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MENTANA (RM)	LAZIO	05339281007
36	FORTUNA QUARTA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06667630583
37	ROMANA DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZ.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05506521003
38	NONNA MARILENA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05425501003
39	COSTA-SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CANTERANO (RM)	LAZIO	04730031004
40	ISOPI PARQUET – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GAVIGNANO (RM)	LAZIO	07155791002
41	EDIL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LONGONE SABINO (RI)	LAZIO	00869770578
42	EQUIPE 92 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04336821006
43	SICUREZZA E LAVORO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05599920583
44	LILLIPUT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07045431009
45	SOCIETA' COOPERATIVA LA SPESA 5	ROMA	LAZIO	07835070587
46	SOCIETA' COOPERATIVA ROMA NORD CENTER	ROMA	LAZIO	08650380580
47	EPOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	03518551001
48	IL TORRIONE DI ANGUILLARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANGUILLARA SABAZIA (RM)	LAZIO	06649570584
49	COOPERATIVA EDILIZIA PITAGORA A R.L.	ROMA	LAZIO	80052030584
50	AURORA II – 76 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	02421040581
51	LA SCENA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05768300583
52	NEWS TEAM – GIORNALISTI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06959040582
53	INFORMRK SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	06526780587
54	COOPERATIVA SOCIALE NURSING CARE A R.L.	ROMA	LAZIO	05770071008
55	C.L.A.S. COOPERATIVA LAZIOALE ASSISTENZA SOCIALE – SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	97012080582
56	GINCOS – S.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA – IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	06809930586
57	C.S.G. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05058681007
58	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TOR VERGATA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07168731003
59	FILO MONTE SACRO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	80014990586
60	ITALCASA – SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	09200281005
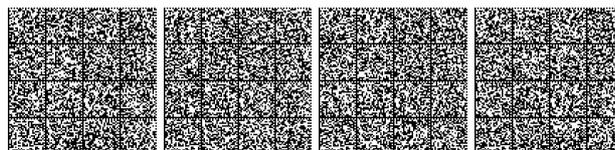
61	COMPAGNIA FACCHINI MONTE SACRO S.C.R.L.	ROMA	LAZIO	02204260588
62	GIOVANCOOP. 90 – COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	03817051000
63	NUOVI ORIZZONTI – SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	05208241009
64	LA NUOVA COMMERCIALE – A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	01278000581
65	LA SCISSURE SOCIETA' COOPERATIVA DO LAVORO A R.L.	LATINA	LAZIO	01278730591
66	ALI ROSATE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	06901760584
67	BRILLIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05500291009
68	FUTURE – SERVICE COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07356641006
69	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA RIGEL XXII A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	97014050583
70	CONSORZIO AUTOCOSTRUTTORI – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	07598930589
71	LA PISANA – SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPNSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	03900651005
72	PIETRAFORTE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	02134370580
73	COOPERATIVA DI CONSUMO DIPENDENTI INDUSTRIA E TERME FIUGGI A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	00304340607
74	EUROTECNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LAZIO	01919410595
75	L'ALBERO DELLA FANTASIA – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	04602410583
76	RISTOR 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	04285341006
77	CISAT S.R.L. – COOPERATIVA ITALIANA PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PER L'INFORMATICA IN BREVE CISAT S.R.L.	ROMA	LAZIO	07022660588
78	ARBEGARA – SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	07137560582
79	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA APOLLO 1 A RESPONSABILITA' LIMITATA	**ROMA**	LAZIO	00960110583
80	SOCIETA' COOPERATIVA CITY CHARTER S.R.L.	ROMA	LAZIO	03516971003
81	COOP SERVICE 83 – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	06341220587
82	COOPERATIVA LAZIALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	01027210283
83	BELLA FURS COOPERATIVA ARTIGIANA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	06096150583
84	PATRICK NAGEL SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05890290967
85	COOPERATIVA AMENO 2000 SCARL IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05813111001
86	PROXIMA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05746631000

87	COOP. LA GREPPA DEL FALCO – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	03845911001
88	ITER SOCIETA' COOPERATIVA DI INTERVENTO SUL TERRITORIO E SUL RIUSO EDILIZIO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	04930990587
89	G.S.T. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	02145430589
90	LA FENICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	06586191006
91	S.T.A.R. SERVIZI TECNO-AMBIENTALI RISTORAZIONE-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	05459141007
92	EURO 96 SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	ROMA	LAZIO	05224541002
93	CO.TR.ALI. SOCIETA' COOPERATIVA TRASPORTI ALIMENTARI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	04622411009
94	COOPERATIVA CAMARADA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05598771003
95	A.N.A.C.O.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE E COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	02242010581
96	SPES 89 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	03686011002
97	LA PRESTO - SOCIETA' COOPERATIVA DI TRASPORTO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	80178790582
98	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IL TOPAZIO A R.L.	ROMA	LAZIO	04127451005
99	L'ESCALOT SECONDA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	06029290589
100	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA – DI.FIN.	ROMA	LAZIO	80031910583
101	COOPERATIVA URBE TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	04878680588
102	COOPERATIVA TAGLIO E CUCITO IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	09085161009

15A01211

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-044) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.